



Regolamento sui cultori della materia

[D.R. n. 1152/2017 del 20 settembre 2017 – Modifica](#)

[D.R. n.441/2014 del 28 aprile 2014 – Emanazione](#)

Articolo 1

Finalità

1. L'attribuzione della qualifica di cultore della materia è effettuata con l'esclusiva finalità di essere individuati quali membri delle commissioni per gli esami di profitto dei corsi di laurea o laurea magistrale.
2. Le attività connesse alla qualifica di cultore della materia sono svolte su base volontaria e non danno diritto ad alcun compenso.

Articolo 2

Funzioni

1. L'attribuzione di tale qualifica comporta la possibilità di espletare soltanto le funzioni previste quale membro di commissione.
2. Non è ammesso, pertanto, lo svolgimento di attività istituzionali come lezioni o esercitazioni.

Articolo 3

Proponenti

1. La proposta, motivata e sottoscritta, dovrà essere avanzata dal Presidente della commissione di esame di cui all'art. 23, comma 19, del Regolamento didattico di Ateneo con il consenso dell'interessato e dovrà fare riferimento all'insegnamento stesso.

Articolo 4

Requisiti

1. L'interessato dovrà essere in possesso della laurea magistrale o di altro titolo di studio equivalente, congruenti con l'insegnamento per il quale viene richiesta la qualifica.
2. La proposta dovrà essere inoltre accompagnata da un curriculum sull'esperienza acquisita dall'interessato e dall'elenco delle pubblicazioni prodotte, sottoscritte dal docente proponente.
3. Si ritengono in possesso dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di cultore i ricercatori e i professori in quiescenza, già in servizio presso l'Università di Pisa, afferenti a settore scientifico disciplinare congruente con l'insegnamento per il quale viene chiesta la qualifica stessa.

Articolo 5

Attribuzione qualifica

1. La proposta così formulata sarà presentata al Consiglio di dipartimento di riferimento per il corso di studio che eroga l'insegnamento o al Comitato di coordinamento didattico per i corsi dell'area sanitaria, entro il 31 dicembre e il 31 maggio dell'anno accademico in cui si ritiene di inserire il nominativo nelle commissioni di esame.

Articolo 6 Durata qualifica

1. L'attribuzione della qualifica ha validità triennale e può essere rinnovata, sempre a cadenza triennale, dall'organo che ha attribuito la qualifica.
2. L'attribuzione della qualifica ha invece validità permanente per coloro che sono ricercatori in servizio presso il CNR, l'INFN o altri enti pubblici di ricerca.

Articolo 7 Comunicazione

1. L'accoglimento della proposta di attribuzione della qualifica o il rinnovo verrà reso noto a cura del responsabile dell'unità didattica del dipartimento con nota diretta all'interessato, al docente proponente e per conoscenza al Direttore di dipartimento.